



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO
E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. **436/2025 RG Lav.** promossa da:

Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. SINIGAGLIA MARIA ELENA e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Mestrino (PD)

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Rappresentato e difeso nel presente giudizio dai dott.ri MORBIOLI NICOLETTA e LA GROTTIERA GIOVANNI BATTISTA e domiciliato presso l'Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Vicenza

resistente

conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 24/02/2026.

Oggetto : retribuzione.

motivazione

Premesso che:

- parte ricorrente allega di aver svolto le funzioni di docente alle dipendenze del Ministero convenuto in forza di molteplici contratti a tempo determinato relativi agli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e domanda l'accertamento del proprio diritto alla c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del Ministero dell'Istruzione

al pagamento in proprio favore dell'importo nominale di 2.000,00 euro a titolo di risarcimento del danno per la mancata attribuzione della predetta Carta, essendo la stessa, già al momento del deposito del ricorso, fuoriuscita dal sistema scolastico;

- il Ministero convenuto si è costituito in giudizio, deducendo l'infondatezza delle domande e chiedendo il rigetto del ricorso; in particolare ha eccepito la prescrizione quinquennale per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo il ricorso stato notificato in data 11.04.2025 ed essendo maturato, per la suddetta ricorrente, il preteso diritto alla Carta docente per l'a.s. 2019/2020 dal conferimento della supplenza in data 12/10/2019, mentre per l'a.s. 2020/2021 dal 1.10.2020, data di conferimento supplenza per tale anno, come risulta dallo stato matricolare allegato (all. n. 02 cit.).
- all'udienza del 24.02.2026 le parti hanno proceduto alla discussione della causa. In particolare parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo, contestando l'eccezione di prescrizione e richiamando in proposito la diffida depositata in data 18/02/2026, sottolineando che la domanda risarcitoria è fondata sulle effettive spese sostenute dalla ricorrente per seguire un corso universitario per il quale avrebbe potuto utilizzare, fino a concorrenza dell'importo di 2.000 euro, il bonus che non le è stato corrisposto. Parte convenuta ha precisato le conclusioni come in memoria difensiva, insistendo per il rigetto delle domande avversarie e insistendo sull'eccezione di prescrizione per gli aa.ss. 2019/20 e 2020/21.

rilevato che:

- mentre l'azione di esatto adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 1 co. 121 l. n. 107/2015 ha, quale *causa petendi*, gli elementi costitutivi ivi previsti, quella risarcitoria trova causa altresì nella fuoriuscita del docente dal sistema scolastico (*"se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno"* - Cass.

29961/2023) e nella sussistenza di un danno in ragione dell'inadempimento, la cui allegazione e prova dev'essere fornita, quantomeno in via presuntiva (*"Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio."* – Cass. 29961/2023 cit.);

- nel caso di specie, quanto al diritto all'ottenimento del bonus per cui è causa, parte ricorrente ha dato prova, per gli aa.ss. 2019/20, 2021/22 e 2022/23 (cfr. docc. 1, 2 e 4 ricorso) di aver ricevuto incarichi fino al termine delle attività didattiche (30 giorno), allegando, al contempo, il mancato adempimento circa l'erogazione del bonus da parte del Ministero, il quale non ha contestato le predette circostanze, né ha fornito prova contraria. Per l'a.s. 2020/21, risultano diversi incarichi che tuttavia vanno a coprire quasi per intero l'anno scolastico, con l'ultimo incarico assegnato dal 01/01/2021 al 05/06/2021, con durata pertanto paragonabile a quella dei contratti sino al termine delle lezioni;
- di talché, può affermarsi che la ricorrente avrebbe avuto diritto all'ottenimento della Carta del Docente di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/2015 per tutte le annualità richieste, in base alla clausola 4, punto 1, dell'allegato alla Direttiva 1999/70/CE, norma direttamente applicabile nel nostro ordinamento (sent. CGUE Gaviero Gaviero, cause riunite 444/09 e 456/09: *"La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale"*), che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, come affermato da Cass. 29961/23 e dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza resa il 3/07/2025 nella causa C-268/24.
- può ritenersi, altresì, provato tanto l'inadempimento (essendo onere della parte nei confronti del quale questo è fatto valere dimostrare l'avvenuto adempimento), quanto il presupposto della c.d. fuoriuscita dal sistema

scolastico, essendosi la ricorrente limitata ad allegare di non essere più all'interno al sistema scolastico, ed essendo la circostanza non contestata dal convenuto Ministero;

- quanto, infine, alla sussistenza di un danno risarcibile, parte ricorrente ha dedotto che se il Ministero avesse correttamente adempiuto l'obbligazione relativa alla costituzione della Carta del Docente per il periodo relativo agli anni scolastici indicati in ricorso, ella avrebbe senz'altro utilizzato la carta docente per l'importo massimo attribuibile, ovverosia per complessivi euro 2.000,00; la stessa ha, infatti, allegato di essere iscritta a un corso di laurea in matematica e al corso per i 24 CFU, in relazione ai quali ha prodotto le ricevute di pagamento (doc. 5). Ha, altresì, fornito prova documentale del pagamento relativa a libri e manuali acquistati per la formazione (doc.6).
- Dall'esame della documentazione in questione (doc. 5 e 6) si evince che le spese sostenute per la formazione superano l'importo che le sarebbe spettato mediante attribuzione della carta docente, pari a € 2.000,00.
- Avendo, dunque, parte ricorrente provato l'entità del danno subito, consistente nell'esborso di somme che disponendo della carta docente non avrebbe speso, si ritiene adeguato il risarcimento del danno nella misura corrispondente a quanto la stessa avrebbe percepito se il bonus per cui è causa le fosse stato correttamente riconosciuto, pari a € 2.000,00 (in tal senso la giurisprudenza ha chiarito che: *"Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio."* Cfr. Cass. 29961/2023).
- Deve essere, infine, rigettata l'eccezione di prescrizione del convenuto Ministero, in quanto, come sancito chiaramente nella sentenza della Cassazione citata *"19.1 La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale. (...) 20.2 Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriscritto dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità."*

- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto del carattere seriale della controversia e del limitato valore di lite.

PQM

Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

- condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di euro € 2.000,00;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 1349,00, di cui € 49,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa).

Vicenza, 24/02/2026.

Il Giudice
dott. Paolo Sartorello

